



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 19 NOVEMBRE 2004

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

REGOLAMENTO REGIONALE 16 NOVEMBRE 2004 - N. 7 (4.3.0)
Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo
7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione) 2

(BUR2004021)

(4.3.0)

Regolamento regionale 16 novembre 2004 - n. 7
Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Oggetto del regolamento)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione), il presente regolamento disciplina:

- il procedimento elettorale per l'elezione del consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica;
- il procedimento di designazione dei rappresentanti dei comuni e delle province nel consiglio di amministrazione;
- l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 2
(Elettori)

1. Per l'elezione del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della l.r. 7/2003, sono elettori tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del consorzio e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal consorzio ai sensi dall'articolo 15 della l.r. 7/2003, i titolari di diritti reali, nonché i conduttori singoli o associati dei terreni che, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e di irrigazione.

Art. 3
(Persone giuridiche, comunioni e soggetti collettivi)

1. Sono chiamati all'elezione del consiglio di amministrazione tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 che sono tenuti a pagare un contributo pari o superiore alla soglia di economicità di riscossione deliberata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della l.r. 7/2003.

2. I rappresentanti delle persone giuridiche o dei soggetti collettivi esercitano il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli immobili di cui sono personalmente proprietari.

3. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 1 sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, pur se siti in comuni diversi dello stesso comprensorio.

4. In caso di comunione, il cumulo è effettuato in capo al primo intestatario con riferimento sia agli immobili in comunione, che agli immobili di cui egli è proprietario a titolo personale e a quelli in proprietà di altra comunione di cui egli è primo intestatario.

5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a titolo personale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.

6. Il voto è esercitato nel seggio elettorale che include il comune nel quale il consorzio è soggetto a maggior contribuzione.

Art. 4
(Convocazione degli elettori)

1. Il presidente del consorzio di bonifica entro il 30 giugno dell'anno di scadenza degli organi ordinari, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa la data di convocazione degli elettori per le votazioni in un giorno compreso fra il 15 novembre e il 15 dicembre.

2. Il consorzio di bonifica, non oltre trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, invia a mezzo posta ad ogni elettore una comunicazione indicante la data di svolgimento delle elezioni, ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali.

3. Della convocazione è data altresì notizia con affissione di manifesti murali, pubblicazione reiterata sulla stampa locale, nonché attraverso comunicazioni radio-televisive.

Art. 5
(Elenco degli elettori)

1. L'elenco degli elettori è formato sulla base dei ruoli contributivi resi esecutivi per l'esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni, comprendendo i contributi riscossi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della l.r. 7/2003 ed è approvato dal presidente del consorzio.

2. L'elenco è depositato presso la sede del consorzio, almeno centoventi giorni prima delle elezioni e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia agli interessati con affissione di manifesti murali.

3. Il consiglio di amministrazione decide in merito ai reclami proposti dai soggetti interessati contro le risultanze dell'elenco entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 2; il consiglio di amministrazione comunica la propria decisione ai soggetti interessati.

4. Contro il provvedimento del consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 7/2003, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

Art. 6
(Diritto di voto)

1. Ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto all'interno della propria fascia di contribuzione nel seggio in cui è iscritto.

Art. 7
(Deleghe)

1. Il voto per delega può essere esercitato nei casi di comunione o di persone giuridiche; per le persone fisiche possono essere ammesse all'interno della stessa fascia di contribuzione più deleghe per persona nei modi e nei limiti stabiliti dal consorzio. Per gli altri organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del codice civile.

2. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta con atto scritto munito di sottoscrizione autenticata nelle forme di legge. La delega è consegnata al momento del voto direttamente al presidente del seggio che ne prende nota nel verbale di seggio.

3. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato dai loro rappresentanti o dai soggetti delegati, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.

5. I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti di cui ai commi 3 e 4, sono consegnati al momento del voto direttamente al presidente del seggio che ne prende nota nel verbale di seggio.

**Art. 8
(Modalità di votazione)**

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto gli elettori di cui all'articolo 2, comma 1 sono suddivisi in tre fasce a seconda del diverso carico contributivo, in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza proporzionale al rapporto tra il carico contributivo complessivo della fascia stessa e il totale della contribuzione consortile, garantendo la partecipazione di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione.

2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte consorziate decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non appartengono alle prime due.

5. Ogni fascia non può eleggere un numero di rappresentanti nel consiglio di amministrazione superiore alla metà dei componenti da eleggere nel consiglio medesimo; i seggi eventualmente in eccesso sono riassegnati in modo proporzionale alle altre fasce.

6. La contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti dai ruoli contributivi indicati dall'articolo 5, comma 1.

7. Se previsto dallo statuto consortile l'elezione si può articolare in più collegi elettorali, ciascuno dei quali elegge i propri rappresentanti nel numero fissato dallo statuto, secondo criteri di rappresentanza delle zone.

8. Nei casi in cui l'elezione è articolata in più collegi le fasce e le modalità di voto sono le seguenti:

- a) per i collegi che esprimono fino a sei rappresentanti i consorziati sono suddivisi in due fasce elettorali ognuna delle quali esprime la metà dei consiglieri da eleggere; a tal fine i consorziati sono elencati in ordine crescente per contribuzione iscritta a ruolo, alla prima fascia appartengono i consorziati che pagano un contributo inferiore a quello corrisposto dalla ditta il cui ruolo sommato a quello delle ditte che la precedono nell'elenco raggiunge la metà della contribuzione totale, alla seconda fascia appartengono per esclusione i contribuenti non appartenenti alla prima fascia;
- b) per i collegi che esprimono fino a quattro rappresentanti i consorziati sono riuniti in un'unica fascia.

**Art. 9
(Candidature)**

1. Entro il 30 settembre le associazioni professionali dei consorziati riconosciute dalla Regione Lombardia o un numero di consorziati che rappresenti almeno il cinque per cento degli appartenenti alla medesima fascia, con un massimo di cento consorziati per la prima fascia e di cinquanta per le altre due, presentano al consorzio le liste di candidati da eleggere per la fascia di riferimento, per un massimo di tre quarti dei consiglieri da eleggere, al fine di garantire la partecipazione delle minoranze al consiglio di amministrazione.

2. Le firme dei candidati e dei presentatori sono autentiche nelle forme di legge.

3. Qualora alla scadenza dei termini di presentazione delle liste sia presentata una sola lista di candidati il consorzio chiede ai presentatori l'integrazione della lista con altri candidati fino a completare il numero di candidati da eleggere.

**Art. 10
(Accettazione delle liste)**

1. Le liste sono accettate con provvedimento del consiglio

di amministrazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione.

**Art. 11
(Seggi elettorali)**

1. Al fine di garantire la massima partecipazione alle elezioni da parte degli aventi diritto al voto, con deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio sono istituiti più seggi elettorali presso i quali i consorziati votano nel giorno fissato per le elezioni. I seggi elettorali sono istituiti in un numero massimo di sei, facendo riferimento ad una superficie comprensoriale che rappresenti non più di ventimila ettari di superficie. I seggi sono ubicati in uno dei comuni ricompresi nella superficie comprensoriale.

2. Il consiglio di amministrazione determina la composizione dei seggi e provvede alla nomina dei loro componenti, detta altresì disposizioni integrative del presente regolamento per l'espletamento delle operazioni elettorali, copia delle quali è consegnata ai componenti dei seggi.

**Art. 12
(Espressione del voto)**

1. Gli elettori esprimono il voto esclusivamente per i candidati delle liste accettate e riportate sulla scheda relativa alla propria fascia. È ammesso il voto di lista o, in alternativa, il voto ai singoli candidati per un totale non superiore ai tre quarti dei candidati da eleggere.

**Art. 13
(Spoglio dei voti)**

1. Lo spoglio delle schede avviene separatamente per ciascuna fascia. Il seggio decide a maggioranza dei componenti sulle contestazioni e sui voti nulli.

**Art. 14
(Proclamazione degli eletti)**

1. Terminati lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti il presidente del seggio elettorale proclama i risultati nell'ordine decrescente dei voti riportati e li comunica all'ufficio elettorale consortile, all'uopo costituito presso ogni consorzio, e riconsegna il materiale elettorale.

2. La proclamazione degli eletti è effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di parità prevale il consorzio gravato da maggiore contribuzione. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 7/2003.

**Art. 15
(Designazione dei rappresentanti degli enti locali)**

1. Entro il 30 ottobre dell'ultimo anno di mandato del consiglio di amministrazione del consorzio, il presidente della provincia ove ha sede il consorzio, previo invito del presidente del consorzio trasmesso nei trenta giorni antecedenti la data del 30 ottobre, convoca in assemblea contestualmente i sindaci dei comuni e i presidenti delle province interessati dal comprensorio consortile.

2. I sindaci ed i presidenti provinciali partecipano all'assemblea anche tramite un assessore allo scopo delegato.

3. L'assemblea di cui al comma 1 designa un numero di rappresentanti pari al 20 per cento del totale dei componenti il consiglio di amministrazione, garantendo almeno un rappresentante provinciale ed uno comunale.

**Art. 16
(Voto dei rappresentanti degli enti locali)**

1. Ogni rappresentante di ente locale vota per un solo nominativo; sono eletti il candidato provinciale ed il candidato comunale più votati.

2. Nel caso in cui i rappresentanti da designare siano più

di due, sono eletti i candidati più votati, senza distinzione di appartenenza alla provincia o al comune, nel numero occorrente a completare la designazione. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

3. Sono eleggibili i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, nonché i presidenti, gli assessori ed i consiglieri provinciali degli enti locali interessati.

4. Il presidente della provincia, nei cinque giorni successivi alle designazioni di cui all'articolo 15, comma 3, comunica al consorzio i nominativi dei rappresentanti designati, nonché la loro accettazione.

Art. 17
(Entrata in carica)

1. Sia i rappresentanti eletti che quelli designati dagli enti locali entrano in carica il 1° gennaio successivo alla data delle elezioni e delle designazioni. Qualora le elezioni e le designazioni subiscano un ritardo e siano effettuate in date successive al 1° gennaio, gli eletti o i designati entrano in carica immediatamente.

Art. 18
(Accettazione)

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione che è comunicata per iscritto al consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni, inviato agli eletti con raccomandata entro tre giorni dalla data di proclamazione. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto è considerato rinunciario e subentra il primo dei non eletti. Contestualmente all'accettazione l'eletto deve dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi consortili.

Art. 19
(Convocazione del consiglio di amministrazione per l'elezione del presidente)

1. Per l'elezione del presidente il consiglio di amministrazione è convocato, entro il 15 gennaio, dal presidente in carica ed è presieduto dal consigliere più anziano di età.

2. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti.

3. Sono eleggibili a presidente del consiglio di amministrazione i suoi componenti eletti e non i suoi rappresentanti designati.

Art. 20
(ConSORZI di bonifica di secondo grado)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 14 sono applicabili all'elezione dei rappresentanti dei soggetti privati nel consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica di secondo

grado. Nel caso in cui si proceda all'elezione di un solo rappresentante per categoria non è garantita la rappresentanza delle minoranze.

Art. 21
(ConSORZI commissariati)

1. Nel caso di consorzi di bonifica commissariati le competenze degli organi ordinari sono esercitate dal commissario regionale. Il calendario del procedimento elettorale è determinato dal commissario stesso, nel rispetto dei termini procedurali del presente regolamento. Gli organi così costituiti entrano in carica immediatamente.

Art. 22
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le competenze del consiglio di amministrazione sono attribuite alla giunta amministrativa.

2. Gli organi dei consorzi di bonifica sono rinnovati, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, della l.r. 7/2003, entro un anno dall'approvazione degli statuti. Gli organi che scadono entro il 31 dicembre 2004 svolgono sino al rinnovo le funzioni loro spettanti ai sensi delle norme statutarie previgenti non incompatibili con la l.r. 7/2003 e con il presente regolamento.

3. La giunta amministrativa, senza essere vincolata dalle date previste dal presente regolamento, determina un calendario che rispetti i termini procedurali previsti dal regolamento stesso, sia ai fini del rinnovo degli organi in base al presente regolamento, sia ai fini dell'entrata in carica degli eletti, della costituzione degli organi e dei primi adempimenti.

4. Indipendentemente dalla data delle elezioni, gli organi rinnovati scadono il 31 dicembre del quarto anno successivo.

Art. 23
(Regolamenti consortili)

1. Per quanto non disciplinato con il presente regolamento i consorzi adottano provvedimenti riportanti norme integrative.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 16 novembre 2004

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1093 del 9 novembre 2004)